



Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38

Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica

Nota di Aggiornamento

1° aprile 2026

Premessa	3
1. Modifiche alla decorrenza del nuovo regime IVA delle operazioni permutative	3
2. Modifiche al regime fiscale dei lavoratori impatriati	4
3. Rateizzazione della tassazione dell'avviamento negativo nelle operazioni di cessione di azienda o rami di azienda	4
4. Esenzione per gli interessi da titolo obbligazionario corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti	5
5. Differimento dell'applicazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della LDB 2026	6
6. Disposizione in materia di ritenuta sulle provvigioni	6
7. Modifiche alla disciplina della maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali	7
8. Misure fiscali in favore delle imprese	8
9. Soglia per l'esenzione dalla ritenuta sui premi erogati agli atleti dilettanti	10
10. Modifiche in materia di riscossione coattiva e di riconsegna anticipata dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione	10
11. Ripristino regime esclusione dividendi e regime PEX	11
12. Modifica dell'imposta di bollo sui conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche	13
13. Misure urgenti recanti proroghe in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche e per garantire l'operatività di CONSAP)	13
14. Misure in materia di crediti contributivi e di esigenze indifferibili di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)	13



15. Disposizioni in materia di educazione finanziaria	14
16. Disposizioni per garantire la continuità del servizio di emissione della Carta europea della disabilità per l'anno 2026)	14
17. Disposizioni in materia di contributo unificato per gli Enti patrocinati dall'Avvocatura dello Stato	14

Premessa

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2026 il decreto-legge recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica” (D.L. n. 38/2026, in vigore dal 28 marzo 2026, c.d. DL Fiscale).

Il DL Fiscale è entrato in vigore il 28 marzo u.s. ed è ora all’esame del Senato per la conversione in legge.

Si riassumono, qui di seguito, i principali contenuti del provvedimento, con un *focus* sulle misure fiscali di maggiore interesse per le imprese.

1. Modifiche alla decorrenza del nuovo regime IVA delle operazioni permutative

L'articolo interviene sulla decorrenza delle nuove regole di calcolo della base imponibile IVA, applicabili alle permuta e dazioni in pagamento (introdotte dall'art. 1, comma 138, L. 199/2025, di seguito “LdB 2026”); la norma riscrive il comma 139 della LdB 2026 e dispone che le nuove regole si applicano alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

La modifica consente di superare le criticità segnalate dalle imprese riguardo alle operazioni legate a contratti stipulati negli anni precedenti, già valutati secondo le regole allora vigenti, evitando così un cambiamento di gestione in corso d’opera.

Si condivide, pertanto, che siano fatti salvi i comportamenti adottati prima del 1° gennaio 2026 e quelli tenuti in conformità alla norma vigente tra il 1° gennaio 2026 e l'entrata in vigore del DL Fiscale; in nessun caso si fa luogo a rimborsi d'imposta o rettifiche rispetto all'imposta già liquidata.

Vale, tuttavia, la pena sottolineare sin d’ora che permangono alcune criticità legate all’applicazione operativa delle nuove regole fondate sul valore del costo. Come già osservato, una loro interpretazione meramente letterale rischierebbe di non cogliere adeguatamente il valore di alcune operazioni di permuta considerate equivalenti dalle parti, in particolare quelle tra beni e prestazioni di servizi, con possibili squilibri nei valori attribuiti dai contraenti.

Si auspica, quindi, un ulteriore intervento chiarificatore, volto a definire con maggiore precisione i criteri di calcolo, così da salvaguardare la funzione stessa della permuta e garantire chiarezza e certezza alle imprese.

2. Modifiche al regime fiscale dei lavoratori impatriati

Con la modifica in commento si sancisce il divieto di cumulabilità tra l'imposta sostitutiva sui redditi esteri per i neo-residenti ad elevato reddito, di cui all'articolo 24-bis del TUIR ed il nuovo regime degli impatriati di cui all'articolo 5 DLGS n. 209/2023 (recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale).

Si ricorda che, con la prima misura si dispone, in deroga al principio del *worldwide taxation*, per i neo-residenti che esercitano l'opzione ai sensi dell'art. 24-bis l'esclusione dal reddito imponibile IRPEF i redditi prodotti all'estero, a fronte del pagamento di una imposta sostitutiva nella misura di 200 mila euro per ogni anno di validità dell'opzione (mentre restano soggetti ad IRPEF i redditi prodotti in Italia); i soggetti impatriati, invece, non includono nel reddito imponibile il 50% dei redditi prodotti in Italia (con aliquote ulteriormente ridotte in caso di trasferimento con figli minori),

La non cumulabilità dei due regimi era già stata stabilita con riferimento al "vecchio" regime degli impatriati previsto dall'art. 16 del DLGS 14 settembre 2015, n. 147, attraverso una previsione contenuta nell'art. 1, comma 154, della L. 232/2016, mentre nulla era stato disposto per il nuovo regime del 2023.

La norma in oggetto colma tale lacuna, estendendo il divieto di cumulo anche al regime introdotto dal DLGS 209/2023, ma con efficacia prospettica, solo nei confronti dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2027; ne consegue che, implicitamente, si ammette il cumulo per coloro che hanno già trasferito la residenza dal 2024 al 2026, confermando quanto già espresso dall'Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 16 del 2025.

Le ragioni di adottare una norma a regime, in luogo di quella interpretativa deriva dalla probabile volontà di tutelare il legittimo affidamento dei contribuenti persone fisiche che hanno già pianificato il trasferimento di residenza sulla base del quadro normativo vigente.

Alla modifica non si ascrivono impatti di gettito.

3. Rateizzazione della tassazione dell'avviamento negativo nelle operazioni di cessione di azienda o rami di azienda

La disposizione interviene sulla previsione dell'articolo 86, TUIR, che disciplina la tassazione delle plusvalenze patrimoniali, inserendo un nuovo comma 5-ter.

Nella sostanza, la modifica normativa comporta che, per i soggetti IAS/IFRS *adopter*, nelle sole operazioni di cessione di azienda o di rami con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali da parte del cessionario (ex art. 1, comma 237,

Legge n. 234/2021), la differenza negativa tra corrispettivo e valore del complesso aziendale - limitatamente alla quota rilevata nel conto economico (c.d. *badwill* o avviamento negativo) - concorre in quote costanti alla formazione del reddito nell'esercizio stesso e nei quattro successivi, dunque per un totale di 5 esercizi.

La medesima rateizzazione quinquennale è prevista per l'IRAP mediante l'inserimento del comma 4-nonies nell'art. 11, DLGS n. 446/1997.

La misura, oltre che riguardare i soli soggetti IAS/IFRS, circoscrive ulteriormente l'ambito di applicazione della agevolazione ai soli casi e operazioni individuati dall'articolo 1, comma 237, della Legge n. 234/2021, che riguardano trasferimenti d'azienda caratterizzati da condizioni di continuità aziendale e mantenimento dei livelli occupazionali (come individuate dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3/E del 2022). Il richiamo a tale disposizione evidenzia la finalità di perimetrare il regime di vantaggio alle sole operazioni virtuose, escludendo quelle meramente speculative.

La norma non riguarda i soggetti OIC, per i quali l'avviamento negativo trova allocazione in un fondo per rischi e oneri di stato patrimoniale.

La misura si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 (ha, pertanto, un impatto retroattivo al 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare). In questi casi, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (periodo di imposta 2024 già chiuso), la relazione illustrativa precisa che sarà necessario presentare una dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2, comma 8, DPR n. 322/1998. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare che non hanno ancora presentato la dichiarazione 2024 potranno invece applicare direttamente la rateizzazione nella prossima dichiarazione.

Gli oneri sono quantificati in 22,2 milioni di euro per il 2026, 3 milioni per il 2027 e 0,6 milioni per il 2028. Si osserva che questa stima riguarda solo l'Ires, e non anche l'Irap, in quanto i soggetti interessati hanno registrato a conto economico il *badwill* in voci non rilevanti ai fini del tributo regionale.

4. Esenzione per gli interessi da titolo obbligazionario corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti

In considerazione della possibilità di un rilevante incremento dei rendimenti, dovuto alle tensioni economiche globali, gli interessi e gli altri proventi derivanti da obbligazioni e titoli simili effettuati dai sistemi di garanzia dei depositanti ex art. 96 TUB (DLGS n. 385/1993) sono esenti dall'imposta sostitutiva di cui al DLGS n. 239/1996.

L'esenzione opera per gli interessi corrisposti dal 28 marzo (data di entrata in vigore del DL Fiscale) fino al 31 dicembre 2028.

L'onere è quantificato in 16,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

5. Differimento dell'applicazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della LDB 2026

Il contributo introdotto dall'art. 1, comma 126, L. 199/2025 (di competenza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli) non si applica alle spedizioni di beni importati anteriormente al 1° luglio 2026.

Il differimento era già stato anticipato dal comunicato stampa del MEF n. 31 del 12 marzo 2026, nel quale si precisa che tale scelta risponde all'esigenza di consentire l'adeguamento del sistema informativo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La decisione appare condivisibile, in quanto il contributo nazionale avrebbe potuto determinare uno spostamento dei flussi di importazione verso altri Stati membri, ponendo l'Italia in una posizione di svantaggio competitivo rispetto agli altri operatori europei.

Va inoltre ricordato che la disciplina nazionale anticipa — e rischia di sovrapporsi — al nuovo dazio doganale, pari a 3 euro, previsto per le spedizioni di beni di valore non superiore a 150 euro provenienti da Paesi extra-UE, in vigore dal 1° luglio 2026. Restano pertanto aperti interrogativi sia sulle modalità di coordinamento e convivenza tra i due oneri, sia sulla compatibilità del contributo nazionale con la normativa unionale, che non consente agli Stati membri di introdurre autonomamente dazi o misure di effetto equivalente.

6. Disposizione in materia di ritenuta sulle provvigioni

La norma interviene su una previsione modificata di recente, con l'articolo 1, comma 142 della LdB 2026, sostituendo le parole “dal 1° marzo 2026” con “dal 1° maggio 2026”, e dunque posticipando di due mesi la decorrenza della nuova disciplina della ritenuta sulle provvigioni.

La disposizione riguarda la materia di ritenuta sulle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo ed altri soggetti. La proroga interessa pertanto tutti i sostituti d'imposta che erogano provvigioni a questi soggetti e che avrebbero dovuto adeguare i propri sistemi amministrativi e contabili a partire dal 1° marzo 2026.

Sulla base dei dati e della metodologia adottati in sede di valutazione della norma originaria, il rinvio dell'applicazione della misura per due mesi determina effetti negativi corrispondenti

a due dodicesimi dell'onere valutato per l'intera annualità, stimabili in 14,3 milioni di euro nel 2026.

La proroga non incide sulla struttura della misura né sulle aliquote, ma si limita a spostare il *dies a quo* dell'obbligo. Dal punto di vista pratico, le imprese e i sostituti d'imposta coinvolti dispongono ora di due mesi aggiuntivi per adeguare i sistemi gestionali e contabili al nuovo regime di ritenuta, aggiornare, ove necessario, i contratti; formare il personale amministrativo preposto alla liquidazione delle provvigioni; ottenere chiarimenti su alcuni aspetti applicativi dubbi.

La proroga era attesa dagli operatori ed era stata annunciata dal comunicato stampa MEF n. 25 del 27 febbraio u.s.

7. Modifiche alla disciplina della maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali

L'articolo 7 rimuove la limitazione geografica relativa agli investimenti oggetto della maggiorazione del dell'ammortamento per investimenti in beni strumentali, introdotta dall'articolo 1, comma 427 della LdB 2026, estendendo l'ammissibilità anche ai beni prodotti al di fuori degli Stati dell'Unione Europea e dei Paesi aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

La misura, collegata alle difficoltà di individuare delle modalità comuni di documentazione sul piano doganale degli acquisti da imprese situate in Paesi extra UE, era stata anticipata dal comunicato stampa del MEF n. 31 del 12 marzo 2026.

La modifica si applica retroattivamente agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 (art. 7, comma 3, D.L. 38/2026). Le maggiorazioni previste dalla disciplina base dell'iperammortamento (art. 1, commi 427-436, L. n. 199/2025) restano: 180% fino a 2,5 mln; 100% tra 2,5 e 10 mln; 50% tra 10 e 20 mln; nessuna maggiorazione oltre 20 mln (limiti per singola annualità).

Vale la pena notare che resta la limitazione territoriale per gli investimenti in impianti fotovoltaici destinati all'autoproduzione di energia, i quali devono essere dotati di pannelli dotati di particolari caratteristiche tra cui essere stati prodotti negli Stati membri dell'Unione Europea. Alla norma si ascrivono oneri valutati in 95,6 milioni nel 2027, 191,5 milioni nel 2028, 297,5 milioni nel 2029 e 2030 e poi decrescenti fino a 5,6 milioni nel 2034.

Importante evidenziare la ulteriore puntazione recata, sulla disciplina dell'iperammortamento: nella relazione tecnica alla norma, si precisa, nei termini auspicati da Confindustria, che i limiti di investimento agevolabile fissati a 20 mln di euro sono riferiti

alla singola annualità e non all'arco temporale di vigenza della norma considerato unitariamente.

8. Misure fiscali in favore delle imprese

Il DL Fiscale ridimensiona profondamente il credito di imposta Transizione 5.0 spettante alle imprese che hanno presentato le comunicazioni preventive ma non hanno ancora ottenuto il riconoscimento del credito di imposta.

Si prevede, infatti, che alle imprese che hanno presentato comunicazioni ex art. 38, comma 10, DL n.19/2024 (convertito dalla L. 56/2024) e i cui investimenti siano stati ritenuti tecnicamente ammissibili ai sensi del DM 24 luglio 2024, spetterà, nell'anno 2026, un credito d'imposta pari al 35% dell'ammontare del credito richiesto nelle citate comunicazioni (riferito esclusivamente agli investimenti degli Allegati A e B della L. 232/2016, comprensivo dei costi di certificazione per le piccole e medie imprese), nel limite di spesa di 537 milioni di euro, utilizzabile in compensazione ex DLGS n. 241/1997; la norma sembrerebbe consentire l'utilizzo del credito di imposta in parola in un'unica quota nel 2026. Il GSE comunica ai beneficiari il credito maturato entro il 30 aprile 2026, dandone contestuale comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dell'evoluzione delle risorse stanziare per il Piano 5.0 (importi in mln di euro).

Risorse stanziare per 5.0 da DL n. 19/2024	6.300,00
Taglio operato con dm il 6/11/2025	-3.800,00
Risorse residue per 5.0	2.500,00
Ulteriori risorse aggiunte con DL n. 175/2025	250,00
Risorse totali per 5.0	2.750,00
Somme prenotate dalle imprese	4.398,00
Gap da coprire	1.648,00
Somme ulteriori per 5.0 con DL 38/2026	537,00
Investimenti effettuati e non agevolati	1.111,00

Merita osservare che per il credito di imposta 5.0 erano previste queste aliquote agevolative rispetto al credito di imposta 4.0.

Scaglione di Investimento (Base Costo)	Credito 4.0	Credito 5.0
Fino a 2,5 milioni di euro	20%	45%
Da 2,5 a 10 milioni di euro	10%	45%
Da 10 a 20 milioni di euro	5%	15%

Riconoscere ora un beneficio ridotto pari al 35% del credito richiesto riduce sensibilmente la percentuale del credito spettante in relazione agli investimenti già effettuati nel 2025 dalle imprese.

A titolo esemplificativo, ipotizzando che un'impresa abbia fatto investimenti fino a 2,5 mln di euro, maturando un credito di imposta 5.0 pari al 45% del valore dell'investimento, ridurre il credito al 35% dell'ammontare richiesto vorrebbe dire fruire di un credito di imposta effettivo, rapportato al costo dell'investimento, pari al 15,75% ($35\% \times 45\%$) cioè una percentuale inferiore a quanto era riconosciuto per gli investimenti industria 4.0 (per i quali si applica un coefficiente del 20% per investimenti fino a 2,5 mln di euro).

Pertanto, solo pochi mesi fa, con il DL n. 175/2025, era stato chiesto alle imprese di optare fra una delle due misure fiscali di favore sugli investimenti per il 2025 (credito 4.0 o credito 5.0). Il taglio del credito 5.0 operato ora con il DL n. 38/2026 (ridotto al 15,75% del valore dell'investimento) penalizza quelle imprese che, facendo affidamento sulle regole di calcolo del credito di imposta allora vigenti, hanno optato per tale misura in luogo del credito 4.0 (il cui credito sarebbe stato pari al 20%).

Come anticipato, il contributo del 35% è riferito esclusivamente agli investimenti relativi agli allegati A e B della legge n. 232/2016, comprensivo dei costi di certificazione per le PMI. Rispetto agli investimenti originariamente agevolabili, restano ora fuori quelli in formazione e gli investimenti in fonti rinnovabili (FER) e sistemi di gestione dell'energia (art. 38, co. 5 del DL n. 19/2024); rispetto a questi ultimi, si segnala inoltre che il Piano 5.0 agevolava solo i pannelli Made in UE a più alta efficienza energetica, che hanno costi nettamente superiori a quelli reperibili in altri mercati.

Per l'effetto della nuova norma, le imprese più virtuose e che sono state incentivate ad investire in questa tipologia di pannelli in vigore del Piano, subiscono adesso una duplice penalizzazione: hanno investito di più e vedono totalmente negato loro il diritto a un'agevolazione precedentemente prevista.

Peraltro, si tratterebbe di un intervento con effetti retroattivi sui crediti di imposta maturati dalle imprese in relazione ad investimenti già realizzati nel 2025 che sembrerebbe penalizzare coloro che hanno presentato la domanda del credito dopo il 6 novembre 2025 (rispetto ai soggetti che hanno presentato tali domande prima di tale data, per i quali il credito continuerebbe ad essere calcolato secondo le aliquote originali). Ciò determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra soggetti che si trovano in situazione sostanzialmente omogenea e integrerebbe una grave violazione del principio di legittimo affidamento, in quanto inciderebbe *ex post* su assetti giuridici ed economici già consolidati sulla base del quadro normativo vigente al momento della realizzazione degli investimenti.

Come affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, il principio di tutela dell'affidamento del privato costituisce un corollario dei principi di ragionevolezza, certezza del diritto e tutela della buona fede, riconducibili all'articolo 3 della Costituzione.

Va, in ogni caso, evidenziato che, nell'incontro tenutosi in data odierna presso il MIMIT, il Governo ha annunciato la volontà di ripristinare gli impegni presi sul Piano 5.0. In particolare, sarebbe disponibile, oltre al fondo articolo 1, comma 770, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, uno stanziamento aggiuntivo di 200 milioni di euro. Questo dovrebbe consentire, tramite una attesa modifica alla norma in esame, di confermare, in misura quasi piena il credito di imposta 5.0, facendo rientrare nel perimetro agevolativo anche gli impianti FER.

9. Soglia per l'esenzione dalla ritenuta sui premi erogati agli atleti dilettanti

Con una disposizione di precipuo interesse per il settore sportivo non professionista, si dispone che sui premi corrisposti agli atleti dilettanti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche *ex art. 36, comma 6-quater, DLGS n. 36/2021* dall'entrata in vigore del decreto al 31 dicembre 2026, non si applica la ritenuta a titolo di imposta *ex art. 30, comma 2, DPR n. 600/1973*, se l'ammontare complessivo riconosciuto dal medesimo sostituto d'imposta non supera l'importo di 300 euro; se superiore, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta.

In sostanza si conferma una analoga disposizione che era stata prevista per l'anno 2024 per i premi erogati agli atleti dilettanti.

10. Modifiche in materia di riscossione coattiva e di riconsegna anticipata dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione

Viene inserito il comma 3-*bis* nell'art. 3, DLGS n. 110/2024: per i soli carichi (lett. b) del comma 3) per i quali sia decorso il termine di 24 mesi dalla presa in carico, la richiesta di

ricesegna anticipata deve essere effettuata entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto attuativo.

La stessa disposizione è replicata nell'art. 211, DLGS n. 33/2025 (Nuovo testo unico in materia di versamenti e riscossione).

11. Ripristino regime esclusione dividendi e regime PEX

Il DL Fiscale incide, a soli 3 mesi di tempo dalla sua introduzione, sulla disposizione della LdB 2026 (art. 1, commi 51-55) che aveva radicalmente modificato il regime fiscale di esenzione delle plusvalenze e di esclusione dei dividendi dalla formazione del reddito dei titolari di reddito d'impresa (di cui agli artt. 58, 59, 87 e 89 del TUIR), nonché le modalità di applicazione della ritenuta di cui all'art. 27 del DPR n. 600/1973.

In sintesi, la LdB 2026 aveva introdotto, per fruire dell'esclusione dei dividendi e dell'esenzione PEX, requisiti aggiuntivi rispetto alla disciplina previgente (in particolare: un comma 1.1 nell'art. 87 TUIR per la PEX; un comma 2.1 nell'art. 89 TUIR per i dividendi IRES; condizioni di partecipazione qualificata e una soglia di valore fiscale di 500.000 euro per le stabili organizzazioni), generando incertezza applicativa e potenziali aggravii per le imprese¹.

Con le disposizioni in commento viene sostanzialmente ripristinato il regime previgente alle modifiche operate con la LdB 2026. Come espressamente previsto dal comma 5, le disposizioni entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2026, consentendo l'applicazione del previgente regime dell'esclusione dei dividendi e dell'esenzione delle plusvalenze senza soluzione di continuità.

Le modifiche sono articolate come segue:

a) Art. 58 TUIR (imprenditori individuali e società di persone — PEX): Vengono soppresse le parole «, con i requisiti di cui al comma 1.1 del medesimo articolo 87,», eliminando il rinvio ai requisiti aggiuntivi introdotti dalla Legge di Bilancio 2026.

¹ Per maggiori approfondimenti si rimanda alla nota di aggiornamento_a nostra circolare sulle misure fiscali contenute nella Legge di Bilancio 2026, pubblicata lo scorso 16 marzo sul sito Confindustria e recuperabile disponibile al seguente link: <https://www.confindustria.it/documenti/legge-di-bilancio-2026-analisi-delle-misure-fiscali/>

b) Art. 59 TUIR (dividendi per persone fisiche in regime d'impresa): Il comma 1 viene riscritto: gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'art. 73 TUIR, nonché quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b), concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14% del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti. Il comma 1-bis è abrogato.

c) Art. 87 TUIR (PEX per soggetti IRES): Il comma 1.1 — che introduceva requisiti aggiuntivi per la PEX — è abrogato. Il comma 3 viene riscritto per ripristinare l'estensione dell'esenzione PEX alle plusvalenze su strumenti finanziari simili alle azioni e contratti di associazione in partecipazione, alle stesse condizioni del comma 1, senza condizioni aggiuntive.

d) Art. 89 TUIR (dividendi per soggetti IRES): Viene ripristinata l'esclusione al 95% degli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, dalle società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a), b) e c), senza le condizioni aggiuntive (comma 2.1 abrogato) introdotte dalla Legge di Bilancio 2026. Vengono inoltre eliminate la soglia di valore fiscale di 500.000 euro per le stabili organizzazioni e i requisiti di partecipazione qualificata richiesti dal previgente comma 2.1.

e) Ritenuta su dividendi corrisposti a società UE/SEE (art. 27, comma 3-ter, DPR 600/1973): La ritenuta è operata a titolo d'imposta e con l'aliquota dell'1,20% sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'UE e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, inclusi nella lista *white list*, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari simili alle azioni e ai contratti di associazione in partecipazione, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

f) Coordinamento con il DLGS n. 33/2025 (Testo Unico versamenti e riscossione): All'art. 55 del DLGS 24 marzo 2025, n. 33, viene introdotto un comma 5 parallelo, con identica aliquota dell'1,20% per gli utili corrisposti a società UE/SEE, che troverà applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2027 (data di entrata in vigore del nuovo Testo Unico).

g) Abrogazione integrale dei commi 51-55 della L. 199/2025: I commi da 51 a 55 dell'art. 1 della LdB 2026 sono abrogati. Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Dal punto di vista finanziario, l'intervento determina oneri corrispondenti al recupero di gettito ascrivito alla misura contenuta nella LdB 2026, pari a 35,2 milioni di euro per il 2026, 43,9 milioni per il 2027, 45,1 milioni per il 2028 e 45,4 milioni annui a decorrere dal 2029.

12. Modifica dell'imposta di bollo sui conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche

L'imposta di bollo sugli estratti conto e rendiconti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche (art. 13, comma 2-bis, lett. b), Tariffa DPR 642/1972 e art. 9, comma 3, lett. b) dell'Allegato 3 al DLGS n. 123/2025) viene incrementata da 100 a 118 euro.

L'imposta è dovuta per ciascun rapporto intrattenuto con l'intermediario. La nuova misura dell'imposta si applica agli estratti conto e ai rendiconti emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione e, quindi, per i rendiconti emessi anteriormente a tale data continua ad applicarsi l'importo di 100 euro annui; per i rendiconti emessi successivamente si applica il nuovo importo di 118 euro annui, anche se riferiti a rapporti già in essere.

L'incremento dell'imposta di bollo da 100 a 118 euro costituisce una delle misure di copertura degli oneri del decreto (art. 18, comma 2, lett. a) del DL n. 38/2026). Secondo la relazione tecnica, la misura è stimata in 52,7 milioni per il 2026 e circa 44–50 milioni annui dal 2027 (al netto della riduzione IRES/IRPEF/IRAP sulla deducibilità del costo).

13. Misure urgenti recanti proroghe in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche e per garantire l'operatività di CONSAP

Viene previsto il rinvio all'anno 2028 dell'applicazione dell'art. 1, comma 830, L. n. 207/2024, in materia di riduzione del *turn-over*, alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale. A tal proposito, viene, inoltre, prorogato all'anno 2026 l'utilizzo della quota residua del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo pari a euro 192 milioni, destinato a tutte le fondazioni lirico-sinfoniche.

Da ultimo, si interviene sulle disposizioni dell'art. 1, commi 762 e 763, della L. 197/2022, autorizzando la Concessionaria servizi assicurativi pubblici CONSAP S.p.A., ad operare nella gestione delle garanzie statali per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.

14. Misure in materia di crediti contributivi e di esigenze indifferibili di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

Il comma 1 promuove il pagamento dei contributi e il recupero dei crediti tramite un nuovo piano di rateizzazione agevolata, ai sensi dell'art. 13, comma 1, DL n. 402/1981.

Il comma 3 recepisce la normativa tunisina che impone l'assunzione diretta, tramite contratti di diritto locale, del personale ausiliario presso le rappresentanze diplomatiche. La norma

autorizza tali spese del personale, in deroga alle disposizioni del DPR n. 18/1967, escludendo che lo svolgimento di tali mansioni possa rilevare ai fini dell'ottenimento della cittadinanza italiana.

15. Disposizioni in materia di educazione finanziaria

Viene modificato l'art. 24-*bis* del DL n. 237/2016, recante misure volte a sviluppare l'educazione finanziaria, previdenziale e assicurativa. Il Comitato di coordinamento viene rafforzato attraverso l'integrazione della Guardia di Finanza e la possibilità di avvalersi di esperti esterni. Viene, inoltre, disciplinata la copertura delle spese per le attività di rappresentanza istituzionale.

16. Disposizioni per garantire la continuità del servizio di emissione della Carta europea della disabilità per l'anno 2026)

In attesa del recepimento della nuova direttiva (UE) 2024/2841, viene previsto lo stanziamento di euro 1,6 milioni per l'anno 2026, al fine di garantire la continuità del servizio di emissione della Carta europea della disabilità (EDC).

17. Disposizioni in materia di contributo unificato per gli Enti patrocinati dall'Avvocatura dello Stato

L'articolo introduce uno stanziamento annuale di 500.000 euro, a decorrere dal 2026, in favore dell'Avvocatura dello Stato. Tali risorse sono destinate alla copertura delle spese processuali - incluso il contributo unificato - per conto delle parti del giudizio, al fine di garantire la celerità dei tempi processuali.